SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

TRA

la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, con sede in Roma, Via Deô Burrò n. 147, C.F. 80099790588, di seguito denominata Camera, in persona del Dirigente *ad interim* dellôArea VIII ñPatrimonioò, Dr. Antonio Carratù,

E

lôIstitutoé é é é é .., di seguito denominato Banca o Istituto cassiere, con sede legale in é é é é é é é é é é é ., C.F. é é é é é é é é .., nella persona del é é é é é é é é é é é é é é é é é é ..,

PREMESSO

che, con determinazione dirigenziale n. é é é del é é é é é , è stata affidata a é é é é é é é é é é é é é é é é ., in seguito a esperimento di gara con il sistema della procedura aperta, la gestione in concessione del servizio di cassa della Camera,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) OGGETTO

La Camera affida in concessione alla Banca é é é é é é é é , che accetta, il proprio servizio di cassa.

Tale servizio sarà svolto a titolo gratuito.

Il servizio di cassa ha per oggetto la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo alla Camera e dalla stessa ordinate in conformità alla presente convenzione e con lôosservanza delle norme di legge e, in particolare, del

ñRegolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercioò (D.P.R. 254/2005).

In applicazione della L. 190/2014, a far data dal 01.02.2015 le Camere di Commercio sono inserite nella tabella A allegata alla L. 720/1984 e sono, pertanto, assoggettate al regime di tesoreria unica.

La gestione finanziaria della Camera ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il servizio di che trattasi avrà inizio il 01.06.2015 e verrà svolto in conformità dei patti stipulati con la presente convenzione. Esso viene disimpegnato dallôIstituto cassiere nei propri locali, nei giorni e nelle ore in cui gli sportelli sono aperti al pubblico, salvo i casi di urgenza. Esso, inoltre, deve essere espletato presso lo sportello bancario con servizio di cassa più vicino alla sede legale della Camera.

Il servizio deve essere gestito con metodologie e criteri informatici, tramite diretto collegamento tra lôAmministrazione finanziaria della Camera e lôIstituto cassiere, al fine di consentire lôinterscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio stesso.

Art. 2) RISCOSSIONI

In relazione a quanto sopra, la Camera delega lôIstituto a incassare tutte le somme a questa spettanti sotto qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, demandando allo stesso facoltà di rilasciare, ove necessario, in luogo e vece dellôEnte, quietanza liberatoria delle somme incassate.

Lôistituto segnalerà immediatamente alla Camera, per iscritto o per via telematica, tutte le entrate riscosse, attribuendo loro una numerazione progressiva e specificandone la causale, richiedendo allôEnte la successiva regolarizzazione delle operazioni mediante lôemissione delle relative reversali di incasso.

A tali reversali sarà attribuito un numero progressivo e vi sarà apposta la firma digitale del Dirigente dellôArea II ï Amministrazione Finanziaria e del Responsabile della Ragioneria della Camera, ovvero dei loro rispettivi delegati, ai sensi dellôart. 17 del D.P.R. 254/2005.

La Banca si obbliga, altresì, al prelevamento giornaliero delle somme incassate dagli uffici camerali siti in Roma, - Viale Oceano Indiano n. 17, Via Capitan Bavastro n. 116, in Guidonia - Via Tenuta del Cavaliere n. 1 e in Velletri - Via Filippo Turati n. 7.

La Camera potrà, in considerazione di mutate esigenze operative, trasferire i suddetti uffici presso altre sedi, allôinterno del territorio di propria competenza. In tale circostanza, la Camera avrà cura di comunicare tempestivamente alla Banca lôindirizzo delle nuove sedi.

I prelievi del denaro contante saranno effettuati quotidianamente, di regola nei giorni feriali dalle ore 15 alle ore 15.30, a cura dellôIstituto cassiere, che può avvalersi per tale scopo di vettore terzo autorizzato.

La verifica delle somme prelevate dovrà avvenire con modalità tali da permettere alla Camera, in caso di contestazioni, un puntuale riscontro. In caso di presenza di banconote di sospetta falsità, la Banca garantisce, secondo la normativa in vigore, di consegnare tempestivamente alla Camera, qualora tale falsità sia accertata, copia del verbale definitivo di dichiarazione del falso rilasciato dalla Banca dôItalia.

Degli importi prelevati la Banca rilascerà tempestivamente, sebbene in un momento successivo, i relativi provvisori di entrata, con lôindicazione della cifra ritirata e della causale (incassi del giorno ....., riscossi presso la sede camerale di .....).

Art. 3) PAGAMENTI

Lôistituto cassiere effettuerà versamenti di somme in favore di terzi in base a ordini di pagamento (mandati) emessi dalla Camera, numerati progressivamente e firmati digitalmente dal Dirigente dellôArea II ï Amministrazione Finanziaria e dal responsabile della Ragioneria, ovvero dai loro rispettivi delegati, come previsto dallôart. 16 del D.P.R. 254/2005.

Lôistituto può essere autorizzato dalla Camera, a seguito di specifica richiesta, cartacea o telematica, a dar corso al pagamento di particolari spese, le quali saranno successivamente regolarizzate dallôEnte tramite lôemissione dei relativi mandati di pagamento (art. 16 D.P.R. 254/2005).

Sarà cura della Camera specificare sui mandati di pagamento le istruzioni per il regime fiscale relativo alla quietanza.

La Camera dispone, in ottemperanza alle disposizioni normative sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e s.m.i.) nonché sul divieto di pagamento in contanti per cifre superiori a Euro 1.000,00 (mille/00) ai sensi della L. 201/2011, che i mandati di pagamento siano estinti, con espressa annotazione sui titoli stessi, mediante:

a) accreditamento su conto corrente bancario o postale senza oneri di commissione a carico della Camera e/o del beneficiario;
b) pagamento a mezzo bollettino di conto corrente postale, ricevuta bancaria, modello MAV, modello F23; in questi casi deve essere consegnata alla Camera la ricevuta del versamento;
c) pagamento mediante vaglia postale, con spesa a carico del richiedente; anche in questo caso deve essere consegnata alla Camera la ricevuta del versamento rilasciata dallôufficio postale;

d) emissione, nei limiti consentiti dalla legge, di un assegno circolare non trasferibile allôordine del creditore, da spedire a cura dellôIstituto cassiere allôindirizzo del medesimo, con spesa a carico del beneficiario.

La Banca non è tenuta a dar corso a disposizioni di pagamento contenenti informazioni incomplete e/o inesatte, salvo lôobbligo di darne tempestiva comunicazione al competente Ufficio della Camera.

I mandati saranno ammessi al pagamento il giorno stesso della loro ricezione da parte dellôIstituto cassiere, ovvero, in presenza di cause oggettive che ne impediscano lôevasione, il primo giorno lavorativo successivo.

I pagamenti a mezzo contanti delle competenze fisse periodiche al personale dovranno essere effettuati, nei limiti consentiti dalla legge, presso lo sportello bancario più vicino alla sede di lavoro dei vari dipendenti, utilizzando procedure che assicurino ridotti tempi di attesa. Le predette sedi sono ubicate presso i seguenti indirizzi:

- Via deôBurrò 147 - Roma
- Via Capitan Bavastro 116 - Roma
- Viale Oceano Indiano 17 - Roma
- Via Appia Nuova 218 ï Roma
- Via Tenuta del Cavaliere 1 - Guidonia
- Via F. Turati 7 ï Velletri

La Camera potrà, in considerazione di mutate esigenze operative, trasferire i suddetti uffici presso altre sedi, allôinterno del territorio di propria competenza. In tale circostanza, la Camera avrà cura di comunicare tempestivamente alla Banca lôindirizzo delle nuove sedi.

In caso di errato accredito da parte dellôIstituto cassiere, nella corresponsione di stipendi e assegni pensionistici, lo stesso è tenuto, a seguito del rilevamento dellôerrore, a provvedere immediatamente alla corretta esecuzione delle operazioni in parola.

LôIstituto cassiere è tenuto a versare lôimporto dovuto ai creditori nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa di riferimento, con comminatoria dellôindennità di mora in caso di ritardato pagamento.

Art. 4) CODIFICA SIOPE ï OBBLIGHI DELLA CAMERA E DELLôISTITUTO CASSIERE

In ottemperanza alle disposizioni di cui allôart.14 comma 6 della L. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e di cui al Decreto del Ministero dellôEconomia e delle Finanze n. 25446 del 12.04.2011, che ha stabilito codificazione, modalità e tempi di attuazione del SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) per le Camere di Commercio, la Camera è tenuta a trasmettere allôIstituto Cassiere gli ordinativi di pagamento e di incasso corredati della codifica gestionale SIOPE.

LôIstituto Cassiere, a sua volta, trasmette quotidianamente tali informazioni alla banca dati SIOPE, gestita dalla Banca dôItalia.

Agli incassi e pagamenti effettuati senza ordinativo, sono attribuiti dallôIstituto dei codici provvisori, che saranno poi sostituiti da quelli indicati dalla Camera sui relativi mandati e reversali, senza modificare la data originale dellôesecuzione dellôoperazione.

Inoltre, lôIstituto Cassiere deve trasmettere ai soggetti previsti dalla normativa di settore, le informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità liquide

dellôAmministrazione, eventualmente depositate presso altri Istituti di credito, secondo quanto comunicato dalla Camera stessa.

Art. 5) ALTRI SERVIZI

La Banca, a fronte di obbligazioni assunte dalla Camera, rilascia, a richiesta della stessa Camera, garanzia fideiussoria a favore di terzi creditori per una somma annua non superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). Lôattivazione di tale garanzia non è correlata allôapposizione del vincolo di una quota corrispondente dellôanticipazione di cassa, eventualmente concessa ai sensi dellôart. 9) della presente convenzione.

Su richiesta della Camera, la Banca rilascia carte di credito al Presidente dellôEnte o a un suo delegato, nonché al Segretario Generale e ai Dirigenti o loro delegati. Le parti convengono che il rilascio e lôutilizzo di tali strumenti non comporterà oneri di alcun tipo per la Camera. Lôistituto cassiere rappresenterà allôAmministrazione, entro il mese successivo allôutilizzo delle carte di credito, le spese con queste effettuate, chiedendo lôemissione dei mandati relativi alla contabilizzazione delle relative operazioni.

La Banca si impegna a dotare tutte le sedi camerali, senza che ciò comporti la corresponsione di canoni, diritti, commissioni etc., di un sistema di incasso elettronico POS, mediante lôinstallazione di un numero minimo di 50 terminali, sia tradizionali sia virtuali (cioè attivi sul sito web della Camera).

La Banca garantisce, altresì, di effettuare il servizio di svuotamento e caricamento di macchine cambia-monete installate e/o da installare a cura della Camera presso le proprie sedi, con frequenza da concordare tra le parti.

Lôistituto cassiere assicura, inoltre, lôattivazione di un servizio gratuito di banca *online*, per semplificare lo scambio tra le parti di dati e informazioni relativi alle

operazioni di cassa poste in essere. In particolare deve essere consentita la visualizzazione della consistenza di cassa, dei mandati e delle reversali in sospeso, dei provvisori da regolarizzare e in generale la visualizzazione dello stato dei pagamenti e degli incassi.

Art. 6) OPERAZIONI DI CASSA ECONOMALE

Per quanto concerne le spese di economato, le stesse saranno effettuate a valere su un conto corrente a esse dedicato.

Tutte le operazioni del presente articolo dovranno essere effettuate presso lo sportello bancario più vicino alla sede camerale di Via Deô Burrò, garantendo il rispetto della riservatezza e della speditezza delle operazioni.

Art. 7) FIRME AUTORIZZATE

La Camera provvede a comunicare preventivamente alla Banca le generalità dei propri Funzionari autorizzati a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento e, tempestivamente, le eventuali variazioni, corredando le comunicazioni degli estremi dei provvedimenti degli organi competenti che hanno conferito tali autorizzazioni nonché dei relativi *specimen* di firma.

Art. 8) TRASMISSIONE DEGLI ORDINATIVI

Le reversali e i mandati disciplinati dalla presente convenzione saranno emessi dalla Camera di norma nella forma del documento informatico, sottoscritto con firma digitale da parte dei soggetti autorizzati, secondo le previsioni di cui allôart. 7 del presente atto (documento informatico e firma digitale come definiti nel Codice dellôAmministrazione Digitale, approvato con D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.).

La Camera, tramite la Società consortile InfoCamere per azioni, avrà cura di rimettere allôIstituto cassiere i certificati qualificati, contenenti le chiavi pubbliche di identificazione dei soggetti abilitati.

La gestione contabile del servizio di cassa è attuata tramite collegamento informatico tra la sede della Camera e lôagenzia dellôIstituto cassiere. La trasmissione degli ordinativi informatici di riscossione e pagamento, sottoscritti con firma digitale, viene effettuata mediante lôutilizzo del prodotto informatico fornito da InfoCamere S.c.p.a., Società per lôinformatica delle Camere di Commercio, secondo le modalità riconosciute dagli Istituti di credito.

Gli ordinativi di pagamento e incasso si intendono inviati e pervenuti allôIstituto cassiere destinatario se trasmessi all'indirizzo elettronico da questi dichiarato. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle vigenti disposizioni normative, sono opponibili a terzi.

La Banca predispone e trasmette alla Camera un successivo documento informatico, contenente il risultato dell'acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli che non si è potuto acquisire. Relativamente a questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito lôesecuzione.

Art 9) LIMITI DI PAGAMENTO E ANTICIPAZIONI DI CASSA

I pagamenti saranno effettuati dallôIstituto cassiere nei limiti delle effettive disponibilità di cassa della Camera.

La Camera, in caso di mancata disponibilità di fondi sul conto corrente, potrà chiedere alla Banca la messa a disposizione di unôanticipazione, il cui ammontare sarà definito di volta in volta di comune accordo tra le parti. LôIstituto cassiere renderà comunque disponibile lôanticipazione entro 15 giorni dalla richiesta.

Lôanticipazione sarà gestita a valere sul conto corrente bancario; le modalità e le condizioni di utilizzo saranno definite di comune accordo tra le parti, nel rispetto della vigente normativa. In ogni caso, gli interessi a carico della Camera saranno

calcolati sullôimporto dellôanticipazione utilizzata e decorreranno dalla data di effettivo utilizzo. La Banca si impegna a comunicare giornalmente alla Camera la situazione creditizia/debitoria dellôanticipazione in argomento.

Art. 10) COMUNICAZIONI GIORNALIERE - RESTITUZIONE DEGLI ORDINATIVI

La Banca comunicherà quotidianamente alla Camera, per via telematica, lôelenco delle operazioni effettuate, relativamente ai conti alla stessa intestati. Verrà, altresì, messo a disposizione della Camera lôelenco degli ordinativi di incasso e di pagamento trasmessi e in fase di esecuzione.

Entro la fine di ogni esercizio, gli ordinativi di riscossione e di pagamento non eseguiti, benché emessi dalla Camera nel corso dellôesercizio stesso, saranno revocati e conseguentemente annullati dallôEnte.

Art. 11) CONTO RIASSUNTIVO DEI MOVIMENTI DI CASSA

Il conto riassuntivo dei movimenti di cassa sarà costituito dallôestratto di conto corrente ordinario, tenuto dallôIstituto.

Art. 12) ATTESTAZIONI INERENTI GLI ORDINATIVI INFORMATICI

Su specifica richiesta dellôEnte, lôIstituto cassiere è tenuto a fornire attestazioni relative allôesecuzione di pagamenti effettuati o di somme a qualsiasi titolo incassate.

Art. 13) CONDIZIONI PER LE OPERAZIONI IN CONTO CORRENTE E PER I PRINCIPALI SERVIZI DI BANCA

Le condizioni desumibili dallôofferta presentata dallôIstituto concessionario in sede di gara regoleranno il conto corrente ordinario di cassa e tutti gli altri conti correnti comunque intestati alla Camera.

Art. 14) COMUNICAZIONI PERIODICHE DELLõISTITUTO ALLA CAMERA. CHIUSURA DEI CONTI. RECLAMI

Lõistituto cassiere si obbliga a inviare alla Camera, alla fine di ogni trimestre, gli estratti del conto corrente di cassa, il conto scalare per capitali ed interessi, lôelenco dei mandati e delle reversali non evasi nonché dei pagamenti e delle riscossioni effettuati nel periodo considerato, non ancora perfezionati mediante lôemissione di mandati o reversali.

La Camera verifica tutti gli estratti conto ricevuti e comunica il proprio benestare alla Banca, salvo segnalare, entro e non oltre sessanta (60) giorni dalla data di ricezione degli stessi, le eventuali osservazioni e differenze riscontrate, che devono essere tempestivamente regolarizzate.

Lõistituto rimane sollevato da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle eventuali discordanze rilevate dalla Camera nella verifica degli estratti conto.

La Camera, inoltre, segnalerà sollecitamente alla Banca gli eventuali reclami che gli pervenissero in relazione allo svolgimento del servizio.

Art. 15) TITOLI IN DEPOSITO

Qualora richiesto dalla Camera, lõistituto concessionario assumerà in custodia ed eventuale amministrazione, a titolo non oneroso, i titoli e i valori di proprietà dellõEnte. La Banca garantisce lôamministrazione dei suddetti valori alle più favorevoli condizioni di mercato, seguendo le variazioni nel tempo di questôultimo.

Lõistituto si obbliga, altresì, ad amministrare, con le modalità e alle condizioni suddette, i titoli e i valori eventualmente depositati da terzi quale cauzione in favore della Camera e a non procedere alla restituzione degli stessi, se tale restituzione non è stata autorizzata per iscritto dallõEnte.

Art. 16) TASSO DI INTERESSE A CREDITO

Il tasso di interesse da corrispondersi sulle somme eventualmente in giacenza e non assoggettate al regime di tesoreria unica è pari al tasso Euribor a tre mesi base 360 riferito alla media del mese precedente, come rilevabile sul sito http://www.euribor-rates.eu/, maggiorato dello spread offerto dallôIstituto cassiere in sede di gara.

Art. 17) TASSO DI INTERESSE A DEBITO

Il tasso di interesse che la Banca applicherà sulle eventuali anticipazioni di cassa chieste dalla Camera sarà pari al tasso Euribor a tre mesi base 360 riferito alla media del mese precedente, come rilevabile sul sito http://www.euribor-rates.eu/, maggiorato o diminuito dello spread offerto dallôIstituto in sede di gara.

Art. 18) CONTRIBUTO ANNUO ï SPONSORIZZAZIONI

LôIstituto si impegna a stanziare in favore della Camera, secondo quanto offerto dalla Banca in sede di gara, un contributo annuo di Euro é é é é é é é .. IVA esclusa, finalizzato alla sponsorizzazione di iniziative promozionali organizzate dallôEnte a fini istituzionali. Lôevento al quale il contributo dovrà essere destinato, sarà di volta in volta convenuto tra le parti.

Art. 19) DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà durata di 36 mesi a decorrere dal 01.06.2015.

La Camera si riserva la facoltà di prorogare per ulteriori 36 mesi lôincarico affidato in concessione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, alle medesime condizioni tecniche ed economiche. Tale facoltà sarà esercitata mediante invio alla Banca di raccomandata A.R., 6 (sei) mesi prima della scadenza della convenzione.

Di comune accordo tra le parti potranno essere in ogni momento apportati alle modalità del servizio tutti quei perfezionamenti ritenuti necessari o che saranno suggeriti dallôesperienza.

Art. 20) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Banca assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui allôart. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche.

A tal fine lôIstituto è tenuto a comunicare alla Camera, pena la nullità assoluta del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente bancario sul quale dovranno essere eseguite le transazioni relative al presente incarico, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi.

Art. 21) VERIFICHE E ISPEZIONI

La Camera e il Collegio dei revisori dei conti potranno procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico alla Banca ogni qualvolta lo ritengano necessario e opportuno. Lôistituto cassiere dovrà esibire, a ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutti i documenti contabili relativi alla gestione del servizio affidato, anche in formato elettronico. Gli incaricati della revisione economico-finanziaria della Camera e il Dirigente competente, o suo delegato, devono avere libero accesso ai predetti documenti. Pertanto, previa comunicazione alla Banca dei nominativi dei funzionari incaricati dalla Camera, questi ultimi potranno anche effettuare sopralluoghi presso gli uffici dellôIstituto in cui viene espletato il servizio di cassa.

Art. 22) OBBLIGHI DELLôISTITUTO CASSIERE

La Banca ha lôonere di dedicare allôespletamento del servizio le migliori cure e risponderà degli eventuali disguidi, disfunzioni e danni causati da inefficienze nella propria organizzazione.

Lôistituto cassiere individua al proprio interno un referente professionalmente qualificato e, in caso di assenza o impedimento, un suo sostituto, incaricato di curare i rapporti con la Camera, dandone alla stessa formale comunicazione.

Art. 23) RISERVATEZZA

La Banca si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

Art. 24) RESPONSABILITÀ E GARANZIE

Durante lôesecuzione del servizio, la Banca è direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare alla Camera in conseguenza allôespletamento dello stesso. Lôistituto cassiere è responsabile, ai sensi di legge, delle somme e dei valori a esso affidati, rispondendone anche in caso di frode e di altre sottrazioni delittuose, e ha lôonere di conservarli nella loro integrità, stato e specie, mantenendo inoltre i depositi dei terzi che non gli siano stati consegnati in contanti, distinti e nellôidentica forma in cui furono eseguiti.

La Banca è responsabile dei pagamenti eventualmente effettuati sulla base di titoli di spesa non conformi alle disposizioni normative vigenti e ai regolamenti della Camera.

Per lôadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, nonché per gli eventuali danni arrecati alla Camera o a terzi, lôistituto cassiere risponderà con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

Art. 25) DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Considerata la particolare natura del servizio, non è consentito il ricorso alla sub-concessione. Il Concessionario è, pertanto, tenuto a eseguire in proprio tutte le prestazioni comprese nel presente atto. Eôvietata la cessione del contratto.

Art. 26) RECESSO

La Camera ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi comunicato formalmente alla Banca. È escluso il riconoscimento di somme a titolo di risarcimento o indennizzo.

Art. 27) INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALITÀ

La Camera si riserva la facoltà, in ogni caso di inesatto adempimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione e/o delle norme di legge, di applicare delle penalità, il cui ammontare potrà variare, a seconda della gravità del comportamento delõIstituto cassiere, tra un minimo di euro 500,00 (cinquecento/00) e un massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni singola inadempienza e/o violazione. Le penali saranno eventualmente applicate previo invio alla controparte di formale contestazione scritta a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata e dopo aver esaminato le controdeduzioni presentate dalla Banca, che dovranno pervenire alla Camera entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della contestazione.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia causato alcuna conseguenza pregiudizievole per la Camera, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

La Banca dovrà integralmente rimborsare allôAmministrazione tutti gli eventuali oneri per ritardati pagamenti previsti da norme di legge o regolamentari, imputabili a

comportamento omissivo della Banca stessa. La Camera si riserva in ogni caso ogni diritto di risarcibilità degli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. 28) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà risolto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., nei seguenti casi:

a) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;

b) per motivate esigenze di pubblico interesse, specificate nel provvedimento di risoluzione;

c) in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Istituto cassiere;

d) sub-concessione, anche parziale, del servizio;

e) cessione della convenzione;

f) mancata apertura, entro la data di inizio del servizio, di una sede o filiale o agenzia o sportello con operatori dell'Istituto cassiere sul territorio del comune di Roma, in contrasto con gli impegni assunti in sede di gara;

g) mancato rispetto dell'obbligo di attivazione della modalità telematica per la gestione del servizio;

h) sopravvenienza di disposizioni normative tali da impedire il prosieguo del contratto;

i) revoche di provvedimenti di autorizzazione che incidano sull'attività inerente lôoggetto della presente convenzione;

j) violazione da parte dellôIstituto aggiudicatario degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Roma, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dallôart. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013; gli obblighi di condotta previsti dal predetto Codice, pubblicato nella sezione

ñAmministrazione trasparenteò del sito www.rm.camcom.it, sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dellôIstituto cassiere.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avverrà di diritto nel momento in cui la Camera, concluso il relativo procedimento di verifica, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva espressa, dandone adeguata comunicazione all'Istituto cassiere.

Salvo quanto disposto dal precedente periodo, la Banca sarà in ogni caso tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, cagionati alla Camera.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, previa regolare diffida ad adempiere, nelle seguenti fattispecie:

a) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;

b) inadempimenti dell'Istituto cassiere che, nel corso di un anno, abbiano comportato l'applicazione di 5 (cinque) o più penali, ai sensi del precedente articolo 27);

c) ulteriori inadempienze della Banca dopo lôapplicazione di tre penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso dell'anno;

d) mancato rispetto degli impegni assunti dalla Banca in sede di gara con la propria offerta economica;

e) mancata osservanza delle condizioni previste nella presente convenzione per l'espletamento del servizio.

La Banca sarà tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che la Camera dovesse eventualmente subire.

Ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 163/2006, la Camera si riserva la facoltà, in caso di risoluzione, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla

procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova convenzione per il completamento delle prestazioni oggetto dell'incarico. Si procederà a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Non potranno essere intesi quale rinuncia ad avvalersi della facoltà di risoluzione le eventuali mancate contestazioni o i precedenti inadempimenti per i quali la Camera non abbia ritenuto di avvalersi di tale facoltà, nonché gli atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Istituto cassiere di qualsivoglia natura.

In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, la Camera si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mentre l'Istituto cassiere si impegna a continuare la gestione del servizio, con le stesse modalità e alle medesime condizioni, fino alla designazione di altra Banca, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio alle operazioni di incasso e di pagamento.

In caso di risoluzione anticipata, l'Istituto cassiere non ha diritto ad alcun indennizzo e sono fatte salve per la Camera eventuali azioni di danno.

Art. 29) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, SENSIBILI E GIUDIZIARI

I dati personali, sensibili e giudiziari, di cui la Banca può venire a conoscenza nell'espletamento del servizio, devono essere utilizzati esclusivamente al fine di svolgere l'incarico di Istituto cassiere della Camera, come indicato nella presente convenzione.

L'Istituto cassiere, in qualità di incaricato al trattamento di tali dati, dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. In particolare, i dati personali, sensibili e giudiziari conferiti dovranno

essere:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati solo per lo scopo indicato al comma l del presente articolo; in particolare tali dati non potranno essere utilizzati per fini commerciali o per promuovere servizi o per invio di materiale pubblicitario o, comunque, per fini estranei alla gestione del servizio;

c) esatti e, se necessario, aggiornati;

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente trattati.

Nel trattamento dei predetti dati, la Banca è tenuta inoltre ad adottare le misure di sicurezza previste dal D. Lgs. 196/2003. In particolare, l'Istituto cassiere ha cura, secondo le comuni regole della prudenza e della diligenza, di trattare i dati stessi con la massima riservatezza e di impedire che estranei non autorizzati prendano conoscenza dei dati medesimi.

Art. 30) CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Qualora l'esecuzione dell'incarico affidato implichi il trattamento di dati assoggettati alla normativa di cui al D. Lgs. 196/2003 e di titolarità della Camera, questa si riserva il diritto di nominare l'Istituto cassiere responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell' art. 29 del menzionato decreto.

Art. 31) SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Tutte le spese di stipulazione e registrazione del contratto e ogni altra conseguente sono a carico della Banca.

Art. 32) CAUZIONE DEFINITVA

La Banca è esonerata dal prestare cauzione per l'affidamento del servizio oggetto della presente convenzione, in quanto obbligata al rispetto di indici di equilibrio

finanziario, economico e patrimoniale per i quali è sottoposto a controllo ai sensi del D. Lgs. 385/1993.

Art. 33) FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio al Codice Civile, alle leggi e ai regolamenti che disciplinano la materia.

La definizione delle controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dellôaccordo bonario di cui allôart. 240 del D. Lgs. 163/2006, le cui disposizioni si applicano alla presente convenzione in quanto compatibili, saranno di competenza in via esclusiva del Foro di Roma.

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma

Il Dirigente *ad interim* dellôArea VIII

(Dr. Antonio Carratù)

Lôistituto Cassiere

é é

Il Rappresentante Legale

(Dr. é é é é é é é é é é é é é é é ..)